

Statuto dell'organizzazione di volontariato Piccolo Carro

Art. 1 Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del D.lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'ente del terzo settore denominato "Piccolo Carro ODV".

L'organizzazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Claudia Augusta 2 nel comune di San Biagio di Callalta (TV).

Se all'interno dello stesso comune, il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 Statuto

L'organizzazione di volontariato "Piccolo Carro" è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4 Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art. 5 Finalità

L'associazione esercita in via principale attività di interesse generale, con specifico riferimento ai minori per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Ispira il proprio agire al “Documento Programmatico Piccolo Carro” che è parte fondamentale e integrante dello Statuto.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, co. 1 e 2, l. 328/2000 e s.m. e interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. 104/1992 e alla l. 112/2016 e s.m. (D.lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. A)
- 2) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della l. 53/2003 e s.m., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (D.lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. D);
- 3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (D.lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. I);
- 4) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (D.lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. L);
- 5) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla l. 166/2016 e s.m. o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (D.lgs. 117/2017, art. 5, co. 1, lett. U).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- 1) sostegno allo studio e di facilitazione all'inserimento nel contesto scuola nei confronti di bambini delle scuole materne e primarie (3-11 anni) e di ragazzi che frequentano la scuola secondaria (12-18 anni);
- 2) sostegno all'apprendimento della lingua italiana per i bambini (figli di immigrati) che frequentano la scuola nella nostra Regione e per i loro familiari;
- 3) sostegno allo studio ed attività educative (ludico, ricreative e sportive) nel periodo delle vacanze estive per bambini e ragazzi nella fascia di età 5-15 anni;
- 4) gestione di attività socioeducative – nel tempo extrascolastico – per ragazzi compresi nella fascia di età 12-18 anni;



- 5) sostegno in merito a questioni educative, rivolto ai genitori e a quanti – a titolo diverso – operano nel contesto dell'educazione;
- 6) informazione e accompagnamento in relazione a problematiche di tipo sanitario (es. visite mediche) per minori e loro familiari svantaggiati e/o immigrati.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

Art. 6 Ammissione

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Gli "associati benemeriti" sono individuati dal Consiglio direttivo. Non hanno diritto di voto né possono candidarsi alle cariche sociali. Non sono obbligati al versamento della quota associativa. Possono essere consultati dal Consiglio direttivo su specifiche questioni.

Art. 7 Diritti e doveri degli associati

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;



- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio direttivo.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Art. 8 Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 9 Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso, mancato pagamento della quota sociale o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 mesi.



Art. 10 Gli organi sociali

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 11 L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Art. 12 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;



- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 13 Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Si riunisce altresì su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, cartacea o elettronica, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data e l'eventuale seconda convocazione.

La convocazione è inviata almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Art. 14 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 15 Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 16 Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.



I componenti del Consiglio direttivo sono eletti tra gli associati dall'Assemblea ordinaria, previa determinazione del loro numero, che deve essere dispari e non inferiore a tre e non superiore a sette, per la durata di quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio direttivo possono svolgersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante, che provvederanno alla redazione del verbale e all'identificazione degli intervenuti, e che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dall'Assemblea, fra i soci ed assieme agli altri componenti il Consiglio.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati
- stabilisce ogni anno l'importo della quota associativa.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Art. 17 Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. È eletto dal Consiglio direttivo fra i propri componenti.

Art. 18 L'organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Art. 19 Organo di revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.



Art. 23 Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 24 Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e attua tutti gli adempimenti necessari.

Art. 25 Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 26 Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.lgs. 117/2017.

Art. 27 Responsabilità ed assicurazione degli associati

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Art. 28 Responsabilità della organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.



Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

Art. 29 Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 30 Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

Art. 31 Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, nel quale devono essere trascritti i verbali delle riunioni e anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuti a cura del Consiglio direttivo;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, se nominati, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d. il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 32 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



Art. 33 Norma transitoria

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D.lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

San Biagio di Callalta, 27 luglio 2024.

Federico Prati
Consiglio

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO
Reg.to il 22/08/2024 al N° 1829 Prov.S.3^a
Esatti € ESENTI
PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO



Numa Lepore



ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PICCOLO CARRO
Via Claudia Augusta 2
31048 Olmi di San Biagio di Callalta TV
C.F. 94154090263
mail piccolocarro.tv@gmail.com

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

In data sabato 27 luglio 2024 alle ore 9.30, presso la sede legale in San Biagio di Callalta TV, via Claudia Augusta 2, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- a. Modifica dello statuto;
- b. Varie ed eventuali.

A norma dello statuto sociale assume la presidenza il sig. Francesco Salamon, presidente dell'associazione, il quale dichiara l'assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario il sig. Fabio Porcellato.

I nomi dei soci intervenuti e di quelli rappresentati per delega sono contenuti nel registro presenze allegato al presente verbale e conservato agli atti dell'associazione.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Il presidente spiega come sia opportuno modificare alcune previsioni dello statuto, per rendere più efficace la vita organizzativa dell'associazione.

Il presidente procede alla lettura delle modifiche allo statuto, che sono discusse dagli associati intervenuti alla riunione.

Al termine della discussione, le modifiche proposte sono messe ai voti e approvate all'unanimità dei presenti.

L'assemblea autorizza il presidente sig. Francesco Salamon a porre in essere tutti gli adempimenti necessari in relazione alla modifica dello statuto e alla sua registrazione presso gli uffici competenti, dando per rato e valido sin d'ora il suo operato.

Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, l'assemblea è sciolta alle ore 10.30, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il segretario

Fabio Porcellato

Il presidente

Francesco Salamon



DIREZIONE PROVINCIALE DI: TREVISO

UFFICIO TERRITORIALE DI: TREVISO

Registrazione di Atto Privato

Il 22/08/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T6D , serie 3 , numero 1829

data di stipula: 27/07/2024

ident.vo telematico: T6D24L001829000WE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: SLMFNC70E14H823J

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

94154090263				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: